Allegato "B" al n. 30785/15160 **di Repertorio**

STATUTO
della
"ASSOCIAZIONE CORSICO SOCCORSO ODV"

Articolo 1
Denominazione

1.1 È costituita una associazione denominata

"Corsico Soccorso ODV"

(di seguito la "**Associazione**"). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 L'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
Sede

2.1 La Associazione ha sede legale in **Corsico**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Articolo 3
Finalità e attività

3.1 La Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare la Associazione, basata su principi laici, apartitici e democratici, ha quali fini:

a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti a scopo di solidarietà;

c) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento sul territorio;

d) collaborare con enti pubblici e privati o con altre associa zioni di volontariato per il perseguimento degli scopi previ sti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), i), v), w), y) del D.Lgs 117/2017:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collabo razione con le strutture pubbliche;
f) donazione di sangue ed organi;
g) iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di
vita e di lavoro nei suoi aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle con dizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
l) organizzazione di forme d'intervento istitutive di servizi conseguenti al prece dente punto;
m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS Nazionale;
o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3.3 La Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.
In particolare, la Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4
Associati

4.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in qualità di Soci ordinari con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione come soci di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

4.2 L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

4.3 Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

4.4 Gli associati, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

4.5 Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

4.6 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

4.7 La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea nel caso di grave inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio a favore dell'Associazione; grave inosservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competenti; il provvedimento di esclusione è comunicato all'associato con lettera raccomandata e/o PEC;
- per decadenza; la decadenza opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione dell'associato.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati sopra deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di associato.

Articolo 5
Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento.

5.2 I soci sono obbligati:
- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale, ad eccezione dei soci onorari;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Articolo 6
Patrimonio e mezzi di finanziamento

6.1 Il Patrimonio della Associazione è costituito:

a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

6.2 La Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

b) le quote associative e i contributi degli associati;

c) le erogazioni liberali, le donazioni e i contributi pubblici e privati;
d) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
e) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
f) i fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
g) ogni altra entrata compatibile con la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7
Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente, il Vice Presidente;
d) l'Organo di Controllo, se nominato;
e) il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Articolo 8
Assemblea

8.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
8.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.
8.3. Ciascun associato ha diritto a un voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
8.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in caso di assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea.

8.6 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

8.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

8.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 9
Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri nominati dall'Assemblea tra gli associati che restano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

9.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del/dei sostituto/i. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio

Direttivo di cui fanno parte.

9.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per le assemblee.

9.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

9.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

9.6 È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

9.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

9.8 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Articolo 10
Poteri del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

b) convocare le assemblee;

c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;

d) redigere il bilancio preventivo, consuntivo e, eventualmente, quello sociale;

e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione che non siano di competenza dell'assemblea;

f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 117/2017;

g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;

l) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad

evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
m) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
o) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

10.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 11
Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rinominato. Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore
Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

11.2 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

11.3 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12
Organo di Controllo e revisione legale

12.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri.

12.2 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e scade con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere rinominati.

12.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
12.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.
12.6 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 9 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 13
Collegio dei Probiviri

13.1 L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci, che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
13.2 Delibera sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio Direttivo e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.
Il socio ha diritto di appello all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente.

Articolo 14
Cariche sociali

14.1 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 117/207 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
14.2 L'associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15
Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

15.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso e il bilancio consuntivo o il rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successivamente depositato ai sensi della richiamata disposizione di legge.
Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

15.2 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.5 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 15
Libri sociali

16.1 L'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
f) Libro dei volontari non occasionali

16.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), f) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 17
Scioglimento

17.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dall'assemblea, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18
Rinvio

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile nonché di ogni altra legge vigente in materia.

F.to: Chiara Russo
Monica De Paoli